

Nel pieno del più classico degli ingorghi parlamentari, è emergenza decreti tra Camera e Senato. La maratona a Montecitorio sulla riforma costituzionale ha reso strettissimi i tempi per varare il milleproroghe (Camera, scade il 1 marzo), il va (Senato, 6 marzo) ma anche per Banche popolari e Imu agricola (25 marzo). In arrivo fiducia a Raffica, ac con iniziare dal milleproroghe che può imbarcare alti emile norme fuori ordi nanza, e per l'Iva, ent ambi ancora in p ma lettura.

• Novità rispetto alla settimana precedente

DECRETI LEGGE			
Provvedimento	N. atto	Scad.	Stato dell'iter
Proroghe di termini legislativi - Dl 192/14	C 2803	01-mar	All'esame commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera
Misure per Taranto e l'Iva - Dl 1/15	S 1733	06-mar	All'esame commissioni riunite Industria e Ambiente del Senato
Misure urgenti per le banche e gli investimenti	C 2844	25-mar	All'esame commissioni riunite Bilancio e Attività produttive della Camera
Esenzione dall'Imu agricola	S 1749	25-mar	All'esame commissione Finanze del Senato
Missioni internaz. e misure anti-terrorismo			Approvato dal Cdm del 10 febbraio
DISEGNI DI LEGGE			
Riforma della legge elettorale	C 38		Approvato dal Senato. Assegnato in terza lettura alla commissione Affari costituzionali della Camera in sede referente - presentato da 412 giorni
Riforma Senato, Titolo V, abolizione Province e Cnel (Sisto, Fi e Fiano, Pd)	C 2613		Approvato dal Senato. All'esame dell'assemblea della Camera
Delega per la riforma della Pa (Pagliari, Pd)	S 1577		All'esame commissione Affari costituzionali del Senato in sede referente - presentato da 314 giorni
Misure sanitarie omnibus - Ddl Lorenzin (De Biase, Pd)	S 1324		All'esame commissione Igiene e sanità del Senato in sede referente - presentato da 360 giorni
Green Economy - collegato alla legge di Stabilità 2014 (Vaccari, Pd)	S 1676		Approvato dalla Camera. All'esame Commissione Ambiente del Senato in sede referente - presentato da 369 giorni

SU INTERNET

Quotidiano Casa & Territorio

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Guida alle pensioni dei geometri: i tempi e i requisiti per l'accesso

Sul Quotidiano digitale della casa e del territorio di oggi gli abbonati possono trovare:

- la guida della Cassa geometri alla pensione con le condizioni di accesso e i tempi per la richiesta;
- la piattaforma dell'Enea per la diagnosi energetica degli edifici.



Imposte indirette. Il punto sulle nuove regole per l'applicazione dell'Iva in fattura introdotte dalla legge di stabilità dal 1° gennaio

Reverse charge con confini incerti

L'inversione contabile vale solo per i servizi indicati dalla norma e relativi a edifici

PAGINA A CURA DI
Matteo Galvanelli
Massimo Sirri

Per il nuovo reverse charge nel settore edile è il momento del "Già da be". Chio oggi si trova a dover emettere fattura per un'operazione astrattamente riconducibile a una delle prestazioni indicate dall'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del decreto Iva (Dpr n. 633/72), deve capire come comportarsi correttamente, in attesa di eventuali indicazioni dell'amministrazione finanziaria.

Ecco allora un percorso per cercare di ridurre i rischi, confidando in una responsabile valutazione dei comportamenti che risulteranno difformi rispetto al futuro orientamento ufficiale.

Le prestazioni

Il punto di partenza più sicuro è il dato normativo letterale. Al riguardo, non si può prescindere dal fatto che la norma individua determinate prestazioni che, in quanto «relative a edifici», sono assoggettate all'inversione contabile. Si tratta dei servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento. In assenza di indicazioni contrarie, quindi, queste prestazioni potrebbero essere considerate "ex se", ossia in senso oggettivo.

In quest'ottica, il richiamo ai codici Ateco (812 per le pulizie e 43 per l'edilizia specializzata) contenuto nella relazione tecnica alla legge di stabilità, potrebbe non essere decisivo, anche considerando che - nell'ambito della stessa norma - il legislatore ha inserito il riferimento a specifici codici proprio per delimitare l'ambito soggettivo del reverse charge (si tratta delle cessioni alla Gdo; norma non in vigore). In altri termini e in prima battuta, dovrebbe contare che la prestazione sia (o meno) qualificabile come un servizio di pulizia o di demolizione od installazione impianto, ancora, di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative a edifici.

La descrizione delle attività comprese nei vari codici, pertanto, può aiutare a individuare le prestazioni, fermo restando

però che se nello stesso codice sono presenti prestazioni diverse da quelle indicate nella norma, queste non rientrerebbero nel regime dell'inversione. Per fare un esempio, se, nella categoria 43.21.01, è compresa, oltre all'installazione degli impianti elettrici, anche la manutenzione e riparazione, non trattandosi di operazioni comprese fra quelle indicate dalla norma, le stesse sarebbero escluse dal reverse charge.

Delle due l'una, insomma: o conta la prestazione nominata dalla norma oppure contano le prestazioni comprese in un certo codice attività. Se così fosse, però, allora occorrerebbe accettare, per coerenza, che rilevino tutte le attività di cui, per esempio, al codice 43 richiama-

to nella relazione tecnica, ivi comprese le prestazioni di trivellazione (43.33.00) o quelle di noleggio gru (43.99.02); il che, non pare proprio possibile, e fa propendere per la prevalenza del dato normativo.

Del resto, la stessa relazione tecnica considera innovativa l'introduzione dell'inversione contabile per i servizi di pulizia e le operazioni del settore energetico, mentre parla semplicemente di ampliamento dell'ambito soggettivo dell'inversione contabile per le altre prestazioni "edili", con ciò intendendo (verosimilmente) che quelle individuate non sono più riferibili ai soli rapporti di subappalto.

Le Entrate potrebbero senz'altro adottare un diverso criterio. Ma si tratterebbe di un'interpretazione che - per quanto legittima - si discosterebbe dal dato normativo interno, che pare volutamente disallineato rispetto a quello comunitario (articolo 199, direttiva n. 2006/112); al livello europeo, infatti, proprio le manutenzione/riparazioni relative ai beni immobili sono comprese nel reverse charge.



Nell'incertezza niente sanzioni

In linea con quanto previsto dalla circolare V/E/2105 per gli errori commessi nella prima fase di applicazione della disciplina dello split payment, sarebbe utile precisare che non ci saranno sanzioni neppure per eventuali violazioni al nuovo regime del reverse charge. Le attuali incertezze, infatti, consigliano di mandare totalmente in denu di conseguenza gli operatori che abbiano erroneamente applicato le nuove regole, emettendo fatture con Iva per operazioni in reverse o viceversa. L'importante è che chi ha a debito o l'Iva abbia anche provveduto a liquidarla a debito o che, al contrario, il destinatario della fattura senza Iva esposta abbia integrato il documento, applicando il tributo ed eventualmente versandone in tutto o in parte il relativo ammontare, se soggetto che non può detrarre integralmente o parzialmente l'imposta.

La situazione

LA NORMA

L'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), Dpr n. 633/72 stabilisce che il reverse charge si applica anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

L'INTERPRETAZIONE

La norma intende il reverse charge ad alcune tipologie di servizi relativi a edifici. Si nota innanzitutto che non è prevista alcuna limitazione ai rapporti di subappalto. Altro punto fermo è rappresentato dal fatto che vi rientrano "solo" (determinate) prestazioni di servizi, e quindi non le cessioni di beni, anche con posa in opera. La norma fornisce un elenco di prestazioni che, in alcuni casi, non sono facilmente identificabili. Tutte le prestazioni di lavoro però essere relative ad edifici: ci può chiedere se l'uso del termine «edifici» anziché «immobili» sia voluto.

I CASI PRATICI



- prestazioni di pulizia di edifici, sia di interni che di esterni.
- installazione di impianti elettrici, idraulici (gas, acqua e fognatura), condizionamento, antifurto, antincendio, anche previa rimozione di impianti già esistenti.
- demolizione di edifici, o parti di essi, che consistono, di fatto, nella rimozione o smantellamento di strutture preesistenti.
- lavori di completamento, nei quali rientrano le attività che contribuiscono alla fattura di una costruzione (posa in opera di vetrate, intonacatura, tinteggiatura, lavori di rivestimento di mur e pavimento di rivestimento con altri materiali come parquet, moquette, carta da parati, levigatura di pavimenti, carpenteria per finitura e di isolamento acustico). Dovrebbe rientrare la pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione.
- rapporti tra appaltatore e committente, in relazione ai servizi rilevanti.

- prestazioni verso privati (non soggetti passivi).
- prestazioni verso condomini (non soggetti passivi).
- prestazioni rese da professionisti (consulenza).
- cessioni con posa in opera: da qui la necessità di distinguerla da prestazioni di appalto o di mera posa in opera. In base agli orientamenti della Corte di Giustizia Ue, il primo requisito da verificare perché si abbia cessione con posa in opera è la prevalenza (economica) del "dare" rispetto al "fare". Conta però anche la volontà delle parti. In caso di dubbi, andrebbero considerati anche altri aspetti quali quelli correlati all'alleganza e offerte e alle responsabilità del cedente/prestatore. Ad esempio, si ha vendita con posa in opera quando si provvede alla mera sostituzione di una caldaia.

- installazione di impianti di climatizzazione: stralciare perché non relativi ad «edifici».
- manutenzione, in quanto non espressamente richiamate.
- prestazioni che rientrano tra quelle di completamento di edifici, in fase di realizzazione o meno di questi ultimi.
- prestazioni di pulizia di strade, piazze, fontane, piscine, cisteme in quanto non relative a «edifici»;
- i servizi di raccolta di rifiuti da demolizione e di disinfezione e di disinfezione di edifici, in quanto non rientranti nel concetto di «pulizia»;
- installazione nei cantieri di edifici, prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea.